



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7251/14 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

attrice

contro

lei legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

convenuto costituito

convenuto contumace

Oggetto : R. C. A.

Conclusioni : come in atti di parte.

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo del 13/06/14, l'attrice citava in giudizio i predetti convenuti al fine di ottenere risarcimento giudiziale per i danni fisici subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 21/06/13, allorquando la stessa veniva urtata dall'autovettura Tg. di proprietà e condotta dal Sig. il quale, nell'effettuare una manovra di

retromarcia per posteggiare non si avvedeva della sig.ra [redacted] che stava terminando d'attraversare a piedi la p.zza V. Emanuele in Monreale.

A seguito del sinistro, i sanitari del P.S. dell'Ospedale Ingrassia le diagnosticavano una gonalgia sinistra post-traumatica.

Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa convenuta, non contestando nello specifico l'an debeat, eccepiva l'eccessiva richiesta risarcitoria di parte attrice (€ 24.500,00) : ciò nonostante offriva *pro bono pacis* la complessiva somma di € 8.500,00 (al netto delle spese legali riconosciute), che veniva accettata dalla sig.ra [redacted] quale acconto del maggior danno subito.

Sul piano istruttorio, si assumevano le dichiarazioni della Sig.ra [redacted] (testimone oculare dell'incidente) che confermava la dinamica del sinistro, per come riferito dall'attrice.

Veniva infine espletata C.T.U. medico-legale sulla persona dell'istante, perizia che riscontrava in capo alla stessa postumi invalidanti permanenti nella misura dell'3 %, con un'I.T.T. di 10 giorni ed un'I.T.P. di 30 giorni al 50%, e confruità di spese mediche documentate per un importo di € 991,20.

All'esito dell'istruzione dibattimentale, appare sufficientemente provata, ex art. 2697 c.c., la dinamica del sinistro occorso all'attrice, atteso che la teste oculare escussa confermava l'investimento della Sig.ra [redacted] ad opera del conducente dell'autovettura assicurata con

Dall'esame obiettivo dei fatti di causa, appare dunque sufficientemente provata l'esclusiva responsabilità civile della conducente l'autoveicolo investitore : in materia di sinistri stradali, infatti, la violazione di una norma disciplinante la circolazione è di per sé fonte di responsabilità, ove tale violazione si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso (per tutte, Cass. Civ. sez. III, 29/11/95 n. 12390).

Nel caso di investimento di persona da parte di un veicolo, il conducente di quest'ultimo – secondo i giudici della Suprema Corte – deve, per vincere la presunzione di responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ., provare non solo la colpa del pedone, ma anche di essersi venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo dovere di diligenza, nella impossibilità di avvistarlo per i suoi movimenti rapidi ed imprevedibili (così, Cass. Civ., sez. III, 18/05/77 n. 2039).

Orbene, nel corso del dibattimento processuale nulla di tutto ciò emergeva.

In ordine ai danni fisici riportati dall'attrice, il Giudicante ritiene tuttavia di dover fare proprie le conclusioni del C.T.U. medico-legale, il quale – sulla scorta della documentazione medica prodotta, ed in base alla visita medica effettuata sulla persona della sig.ra _____ - attribuiva alla stessa un danno biologico del 3%, oltrechè una I.T.A. di giorni 10 ed una I.T.P. di giorni 30, riconoscendo l'importo di € 991,20 quali spese mediche documentate.

Orbene, in applicazione delle nuove tabelle di liquidazione del danno biologico (ex art. 139, agg. al 2014), l'attrice ha diritto al seguente risarcimento : € 2.449,81 a titolo di danno biologico (3%) + € 464,30 a titolo di ITA (10 gg) + € 696,45 a titolo di ITP (30 gg.) + € 612,45 (quale danno morale) + € 991,20 quali spese mediche documentate, per un totale di € 5.214,21, oltre gli interessi legali come per legge ed oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato annualmente, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.

Ciò posto, e rilevato che _____ corrispondeva alla Sig.ra _____ l'importo complessivo di € 8.500,00 (al netto delle spese legali riconosciute) a tacitazione d'ogni pretesa economica, appare legittimo formulare un giudizio di piena congruità in riferimento alla somma versata all'attrice, che peraltro appare manifestamente superiore a quella giudizialmente attribuitale.

In ordine alle spese di lite, dispone la nuova formulazione dell'art. 91 c.p.c. che *“il giudice...se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”*.

In tal senso, si condivide una recente pronuncia del Tribunale di Verona, secondo cui *“l'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa legittima la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite della parte soccombente per il periodo successivo alla formulazione della proposta. Tale condanna può cumularsi con una pronuncia di compensazione delle spese per il periodo anteriore”* (così, Trib. Verona, sez. III, sent. 28/02/2014).

Alla luce delle suesposte considerazioni, si condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta costituita, spese che si quantifica, in base ai parametri vigenti, nell'importo di € 1.990,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.

P. Q. M.

In riferimento alla domanda attorea, spiegata in data 13/06/14 dalla _____ nei confronti dei convenuti _____, afferma l'esclusiva responsabilità civile del conducente dell'autoveicolo Tg. _____ per il sinistro arrecato ai danni dell'attrice. Al contempo, dichiara la congruità della somma di € 8.500,00, corrisposta dalla convenuta _____ S.p.a. in favore della Sig.ra _____ a titolo di risarcimento dei danni subiti. Condanna l'attrice _____ alla refusione delle spese di lite, ammontanti ad € 1.990,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore della convenuta costituita _____.

Così deciso in Palermo il 20/11/2015.

**Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Vitale**